



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. _____

Visto:

1220/2014
del Reg. Generale

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **225** del **09 ottobre 2014**

OGGETTO: Impegno di spesa per polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali arrecati a terzi da amministratori e dipendenti comunali, dei quali danni, ai sensi di legge, debba risponderne il Comune. Affidamento fornitura.

In data 09/10/2014, nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013 - 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 163, comma 2, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni e: riassunte assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Visti:

- il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del 13/02/2014 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da degli enti locali è stato nuovamente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.
- il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

Premesso, altresì, che

- 1) l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2049 del C.C., è obbligato, per responsabilità oggettiva, a risarcire i danni arrecati a "terzi" per gli atti posti in essere dalle persone che operano in nome e per conto dell'ente stesso;
- 2) l'ente pubblico che venga condannato a risarcire il terzo danneggiato è tenuto a rimettere gli atti alla Corte dei Conti alla quale spetta il giudizio di merito sulla responsabilità soggettiva della persona che ha causato il danno, da solo o in concorso con altri;
- 3) la responsabilità delle persone che operano in nome e per conto di un ente pubblico si configura come responsabilità "amministrativa" o "amministrativo-contabile", è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti e, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della legge 14/01/1994 n. 20, «è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» e conseguentemente:
 - a) qualora nel comportamento della persona che causa il danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave", l'onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell'Ente;
 - b) qualora, invece, nel comportamento della persona che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", la Corte dei Conti, avvalendosi del c.d. "potere di riduzione", può condannare il responsabile a risarcire solo una parte del danno e lasciare la parte residua a carico del proprio ente di appartenenza.

Riconosciuta, pertanto, la indubbia necessità di assicurare il Comune di Castellaneta per i danni arrecati a terzi dai propri amministratori e dai propri dipendenti nell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali rientranti nelle tipologie di cui al punto 3), lettere a) e b) della premessa.

Dato atto che in merito a detta polizza la Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, nel parere fornito al Comune di Erba (CO) con deliberazione n. 57 del 22/07/08, si è espressa nei seguenti termini: *«La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento dannoso. Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danno è possibile ricorrere a una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato e il beneficiario sia l'ente stesso»;*

Evidenziato che la Giunta Comunale, con "deliberazione" n. 5 del 16.01.2009, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha incaricato il Responsabile del Servizio Affari Generali di addivenire, *«nei tempi e modi ritenuti più utili, convenienti o semplicemente opportuni»*, alla stipula della polizza in oggetto e che, in esecuzione della predetta direttiva, è stata stipulata apposita polizza con la AIG EUROPE alle condizioni prospettate nella nota in data 28/10/08 della ASSIGEM, broker assicurativo di questo Ente.

Atteso che il contratto stipulato con AIG EUROPE è scaduto e che in data 01/10/2014, nota prot. n. 22522, in assenza di proposte di rinnovo del precedente contratto da parte di detto assicuratore, questo Ente ha richiesto alla F.A.R.A. S.a.S. Intermediazione &C, di Castellaneta di presentare apposita proposta assicurativa per le responsabilità derivanti da:

- sentenze di condanna per un errore o omissioni di un dipendente;
- sentenze di condanna di un dipendente a titolo di Responsabilità amministrativa, compresa la responsabilità derivante dall'applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti.

EVIDENZIATO che in data 02/10/2014, prot. n. 22626, è stata inoltrata la proposta assicurativa che presenta le seguenti caratteristiche:

- Limite di indennizzo: € 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo;
 - Franchigia: € 3.000,00 per ogni richiesta di risarcimento;
 - Premio annuo lordo: € 3.850,00
 - Retroattività. Illimitata;
 - Maggior termine per la notifica della proposta di polizza, come stabilito nella succitata "delibera" della Giunta Comunale, presenta le seguenti principali caratteristiche:
- a. la garanzia copre l'intera somma che l'Ente sia tenuto a risarcire al "terzo" danneggiato nei casi in cui a carico del responsabile del danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave" e, inoltre, copre il danno residuale che restasse a carico dell'Ente per effetto dell'esercizio del "potere di riduzione" da parte della Corte dei Conti nei casi in cui a carico del responsabile del danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave";
 - b. in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 59, della Legge Finanziaria 2008, viene espressamente preclusa la estensione della garanzia alla responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile degli amministratori e dei dipendenti comunali;

DATO ATTO che vi sono condizioni migliorative (franchigia, limiti di indennizzo ecc.) rispetto al precedente contratto assicurativo e che il costo della polizza di cui trattasi, pari a € 3.850,00, anch'esso inferiore al precedente costo, rientra nei limiti di cui all'art. 125, comma 11, del D. Lgs 1° aprile 2006 n. 163 per l'acquisizione mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTI

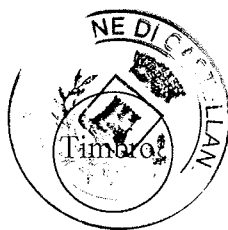
- il Regolamento per l'affidamento per i lavori, le forniture ed i servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2009.
- l'art. 107 del D. Lgs nr 267 del 18 agosto 2000;
- lo statuto comunale;
- il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 56 del 30/06/2014

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare il costo annuo della suddetta polizza assicurativa, illustrata nel preambolo che precede, alle condizioni contenute nella proposta datata 02/10/2014 in atti, pari a € 3.850,00.
- 2) di imputare il predetto costo annuo della suddetta polizza, pari a € 3.850,00, al capitolo Cap. 13, Intervento 1010103 del bilancio 2014, in corso di formazione;
- 3) di stabilire che la durata della polizza è annuale a far data dalla sottoscrizione, escluso il rinnovo tacito.
- 4) di affidare alla F.A.R.A. S.a.S, Intermediazione, con sede in Castellaneta, Via Salvo d'Acquisto n. 31, la fornitura della polizza in oggetto, giusta proposta del 02/10/2014, in atti.
- 5) dare atto che si provvederà alla liquidazione contestualmente alla sottoscrizione della polizza, con ulteriore atto.

Città ~~X~~ 40104406A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 28 OTT. 2014

Il ~~Responsabile~~ *Responsabile del Servizio Finanziario*



(timbro e firma)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 09/10/2014

Il Capo Area/resp. proc.